Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Art. 13)

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13. Ravvedimento (23) (33) (37)

- 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (26)
- a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; (28)
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (24)
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; (29)
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; (29)

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (35)

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. (25)

[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. $\frac{(31)}{(34)}$

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (32)

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. (30)

- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
- [4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore (27).]
- 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (36)

⁽²³⁾ Articolo sostituito, a decorrere dal 1º aprile 1998, dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

⁽²⁴⁾ Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D.Lgs. 30 marzo 2000,

- n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
- (25) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
- (26) Lettera modificata dall'art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1º febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
- (27) Comma prima sostituito dall'art. <u>6</u>, <u>D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422</u> (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. <u>7</u>, <u>D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32</u>.
- (28) Lettera inserita dall'art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall' art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.
- (29) Lettera inserita dall'art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (30) Comma inserito dall'*art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (31) Comma inserito dall'art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e modificato dall' art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' art. 5, comma 1-bis, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

- (32) Comma inserito dall'art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1-bis, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.
- (33) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l' art. 13-bis del presente provvedimento, inserito dall' art. 4-decies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
- (34) Comma abrogato dall' art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- (35) Lettera inserita dall'art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall' art. 1, comma 1114, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 1, comma 1115, della medesima Legge n. 178/2020.
- (36) Vedi, anche, l'art. 1, <u>D.Dirig. 31 marzo 2000</u>. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. <u>62</u>, <u>L. 27 dicembre 2002, n. 289</u>, il comma 3 dell'art. <u>1</u>, <u>D.L. 17 giugno 2005, n. 106</u> e l'art. <u>1</u>, <u>D.L. 7 giugno 2006, n. 206</u>.
- (37) Vedi, anche, l'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.